

COMUNE DI MILAZZO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA E IL SUPPORTO ALL'O.S.L. INERENTI TUTTI I COMPITI E LE FUNZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI MILAZZO (ME).

L'anno duemiladiciassette il giorno 2 (due) del mese di maggio alle ore 18,50 nella sede Municipale del Comune di Milazzo

TRA

La D.ssa Giulia Rosa, Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Milazzo (ME), all'uopo autorizzata, giusta delibera autorizzativa dell'OSL. N 11 del 2 maggio 2017.

E

il Dott. Dario Zaccone nato a Messina il 20 dicembre 1964 e domiciliato presso lo Studio Zaccone in Via Giovanni Grillo n. 61 – 98123 Messina – C.F. ZCCDRA64T20F158C,

Premesso che:

- Con deliberazione Consiliare n. 101 del 08/11/2016 è stato dichiarato il dissesto economico – finanziario del Comune di Milazzo;
- Con D.P.R. 10/01/2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- In data 2 febbraio 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di Milazzo;
- Per la gestione di liquidazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli Enti Locali (art. 253 del D. Lgs. 267/00 ed art. 4 del D.P.R. 378/93), può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;

Mediante il presente disciplinare, da valere ad ogni effetto di legge:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di consulenza all'OSL per le problematiche di natura legale di vario genere che possono nascere sia con riferimento all'accertamento della massa passiva che alla realizzazione dell'attivo, con particolare attenzione al contenzioso non ancora definito anche in funzione del raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva.

L'incarico non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed occasionale e, per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.

Il professionista si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma predisposto dall'OSL.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il collaboratore, per l'organizzazione del proprio lavoro ha libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili dei competenti servizi comunali.

Il collaboratore, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione del presente disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 cc).

Al collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione della Commissione, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Il collaboratore curerà tutti gli interessi dell'ente inerenti le attività indicate nell'art 1, curando anche i rapporti con le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le società, i privati cittadini e quanto altro di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Art. 3

(Luogo e orario di esecuzione)

Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede del Comune di Milazzo che fuori sede.



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il professionista incaricato dovrà garantire una presenza sistematica, recandosi presso la sede comunale almeno un giorno alla settimana, in base alle necessità dell'OSL ed allo svolgimento dell'incarico così come determinato all'art. 1 del presente disciplinare, raccordandosi con i componenti dell'OSL per eventuali necessità di presenza collegiale.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui al presente disciplinare avrà durata di mesi 6 (mesi sei) a decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 5

(Compenso)

Il compenso per le prestazioni previste dal presente disciplinare viene fissato nella misura forfettaria di €4.000,00, oltre IVA e Contributi Previdenziali, oltre al rimborso delle spese di legge, debitamente documentate. Il rimborso delle spese di viaggio eventualmente conseguenti all'uso del mezzo proprio, sarà effettuato sulla base dell'attestazione chilometrica ACI nella misura di 1/5 del costo di un litro di Gasolio a Km., così come previsto dal vigente art. 120 del D.lgs n° 77/1995 il quale ha apportato delle modifiche al D.P.R. 24.08.1993, n 378, norma speciale confluita in parte nel T.u.e.l ,dove è stabilito che per l'espletamento delle funzioni di commissario straordinario di liquidazione è consentito l'uso del mezzo proprio, così come pure per il consulente.

Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto della Commissione di attestazione del lavoro effettuato.

Art. 6

(Risoluzione e recesso dal contratto)

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, recedere unilateralmente dal disciplinare.

Art. 7



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Barcellona P.G.

E', in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, s'informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia.

Art.9

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto

Per La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Il Presidente

Dr.ssa Giulia Rosa

L'Incaricato

Dr. Dario Zaccone